



UniSR

Università Vita-Salute
San Raffaele

REGOLAMENTO DI ATENEO

**REGOLAMENTO DI ATENEO PER IL
RECLUTAMENTO DEI RICERCATORI A
TEMPO DETERMINATO, AI SENSI DELL'ART.
24 DELLA LEGGE N. 240/2010 COME
MODIFICATA DALLA LEGGE N. 79/2022**

EMANATO CON DECRETO RETTORALE N° 8766 DEL 15 FEBBRAIO 2024

Indice

1	OGGETTO E CAMPO D'APPLICAZIONE	3
	ART.1 <i>Ambito di applicazione</i>	3
2	DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO	3
	ART.2 <i>Finalità del reclutamento</i>	3
	ART.3 <i>Natura del rapporto di lavoro</i>	3
	ART.4 <i>Tipologia di contratto</i>	3
	ART.5 <i>Presupposti per l'attivazione dei contratti</i>	4
	ART.6 <i>Procedura selettiva</i>	4
	ART.7 <i>Contenuto del bando di selezione</i>	5
	ART.8 <i>Requisiti di partecipazione alla procedura selettiva</i>	6
	ART.9 <i>Commissione Giudicatrice</i>	6
	ART.10 <i>Stipula del contratto individuale di lavoro</i>	8
	ART.11 <i>Durata del contratto</i>	8
	ART.12 <i>Modalità di svolgimento del rapporto di lavoro</i>	8
	ART.13 <i>Trattamento economico</i>	9
	ART.14 <i>Regime delle incompatibilità e svolgimento di ulteriori incarichi</i>	9
	ART.15 <i>Proprietà intellettuale</i>	9
	ART.16 <i>Modalità di svolgimento della procedura</i>	9
3	ENTRATA IN VIGORE E NORME TRANSITORIE	10
	ART.17 <i>Disposizioni transitorie</i>	10
	ART.18 <i>Entrata in vigore e rinvio</i>	11

1 Oggetto e Campo d'applicazione

ART.1 Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto della Direttiva comunitaria n. 70/1999 (Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato), dei principi enunciati dalla Carta Europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità europee n. 251 dell'11 marzo 2005 e delle disposizioni nazionali (art. 24 della Legge n. 240/2010, come modificata dalla Legge 79/2022), le modalità di selezione, il regime giuridico e il trattamento economico spettanti ai ricercatori a tempo determinato "in tenure track" (RTT), nonché le modalità di svolgimento delle relative attività.

2. Il presente regolamento utilizza la forma maschile in modalità sovraestesa, ma è da intendersi riferita in maniera inclusiva a tutte le persone, al di là del loro genere.

2 Disposizioni del regolamento

ART.2 Finalità del reclutamento

1. L'Università Vita-Salute San Raffaele può instaurare rapporti di lavoro a tempo determinato mediante la stipula di contratti di diritto privato con soggetti dotati di adeguata qualificazione scientifica, in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 8 del presente Regolamento.

2. I contratti hanno ad oggetto lo svolgimento di attività di ricerca, anche nell'ambito di uno specifico progetto o programma eventualmente derivante da convenzioni con enti terzi, nonché lo svolgimento di attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti.

3. Gli oneri derivanti dall'attribuzione dei contratti di cui al presente Regolamento possono essere a carico totale di altri soggetti pubblici e di soggetti privati, previa stipula di convenzioni di importo non inferiore al costo quindicennale per i posti di ricercatore di cui all'articolo 24, comma 3.

PARTE PRIMA

CHIAMATA AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 DELLA LEGGE 240/2010, COME MODIFICATA DALLA LEGGE 79/2022

ART.3 Natura del rapporto di lavoro

1. Il rapporto di lavoro che si instaura tramite la stipula di contratti di diritto privato con l'Università Vita-Salute San Raffaele in base al presente Regolamento è di tipo subordinato a tempo determinato ed è regolato dalle disposizioni vigenti in materia, anche per quanto attiene il trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale previsto per i redditi da lavoro dipendente. L'Università Vita-Salute San Raffaele provvede alla copertura assicurativa relativa ai rischi da infortuni e alla responsabilità civile.

ART.4 Tipologia di contratto

1. Il contratto ha una durata complessiva di sei anni e non è rinnovabile.

2. Il contratto può prevedere sia il regime di impegno a tempo pieno sia il regime di impegno a tempo definito.

3. L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore per il regime di tempo pieno e a 200 ore per il regime di tempo definito. Il ricercatore è tenuto a svolgere, nell'ambito dell'impegno didattico istituzionale, almeno 100 ore di

didattica frontale per anno accademico per il regime di impegno a tempo pieno e almeno 70 ore di didattica frontale per anno accademico per il regime di impegno a tempo definito.

ART.5 Presupposti per l'attivazione dei contratti

1. L'attivazione dei contratti di cui al presente Regolamento è proposta dalla Facoltà interessata al Consiglio di Amministrazione o organo da questo delegato.
2. Le strutture che intendono attivare i contratti di cui al presente Regolamento devono deliberarne l'attivazione indicando:
 - a) l'eventuale programma di ricerca cui è collegato il contratto;
 - b) la specificazione del gruppo scientifico-disciplinare e di un eventuale profilo esclusivamente mediante indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;
 - c) la Facoltà di afferenza;
 - d) la sede di svolgimento delle attività. L'attività di ricerca e le eventuali funzioni assistenziali si svolgeranno in strutture convenzionate con l'Università Vita-Salute San Raffaele;
 - e) le attività oggetto del contratto, gli obiettivi di produttività scientifica, l'impegno didattico complessivo che saranno richiesti al ricercatore e le caratteristiche dell'attività scientifica;
 - f) il regime di impegno (tempo pieno o tempo definito);
 - g) il trattamento economico spettante al ricercatore a tempo determinato ai sensi di quanto previsto all'art. 13 del presente Regolamento;
 - h) l'eventuale numero massimo di pubblicazioni che i candidati possono presentare ai fini della selezione, in ogni caso non inferiore a 12;
 - i) l'eventuale prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza di una lingua straniera.
3. Il Consiglio di Amministrazione approva le proposte di attivazione dei contratti.

ART.6 Procedura selettiva

1. L'assunzione avviene previo espletamento di procedure selettive che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti.
2. La selezione avviene previa emanazione di un bando da pubblicizzare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul Portale dell'Ateneo, sul sito del Ministero competente, nonché sul Portale dell'Unione Europea.
3. La selezione viene effettuata, verificata l'ammissibilità delle domande da parte della Commissione Giudicatrice, mediante valutazione preliminare dei candidati con motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, secondo criteri e parametri definiti dal D.M. n. 243 del 25 maggio 2011 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 settembre 2011.
4. A seguito della valutazione preliminare i candidati comparativamente più meritevoli, in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi, e comunque non inferiore a sei unità, sono ammessi alla discussione pubblica con la Commissione dei titoli e della produzione scientifica che può assumere anche la forma di seminario aperto al pubblico.
Contestualmente alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni, i candidati sosterranno l'eventuale prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza di una lingua straniera.
La discussione e la prova di accertamento della lingua straniera possono svolgersi in presenza del candidato presso la sede dell'Università Vita-Salute San Raffaele ovvero in modalità telematica, secondo le indicazioni fornite dalla Commissione Giudicatrice. In caso di collegamento telematico, mediante l'utilizzo di qualsiasi mezzo di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, ecc.), la postazione da

cui i candidati sosterranno la discussione e la prova orale dovrà essere dotata di webcam – indispensabile per il riconoscimento del candidato – di microfono e cuffie e/o casse audio.

Al fine di garantire la più ampia partecipazione dei candidati alla procedura di selezione, la Commissione potrà accordare il differimento della discussione e della prova orale al candidato che ne fa richiesta esclusivamente nei casi di documentata e oggettiva impossibilità alla partecipazione da parte dello stesso.

L'Università assicura la partecipazione alle prove, senza pregiudizio alcuno, alle candidate che risultino impossibilitate al rispetto del calendario previsto per il colloquio a causa dello stato di gravidanza o allattamento, anche attraverso lo svolgimento di prove asincrone e, in ogni caso, la disponibilità di appositi spazi per consentire l'allattamento.

I candidati risultano tutti ammessi alla discussione qualora il loro numero sia pari o inferiore a sei.

5. A seguito della discussione viene attribuito un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi in base ai criteri stabiliti dalla Commissione nella seduta preliminare.

6. La Commissione individua, con adeguata motivazione, il vincitore della procedura. Gli atti della procedura sono approvati con Decreto del Rettore. Nel caso in cui siano riscontrate irregolarità, gli atti della Commissione potranno essere rinviati dal Rettore con provvedimento motivato alla Commissione stessa per la regolarizzazione, stabilendone il termine.

7. La Commissione, inoltre, redige una graduatoria di merito sulla base dei punteggi conseguiti nella valutazione dei titoli e delle pubblicazioni. In sede di determinazione dei criteri e delle modalità di valutazione dei candidati, la Commissione Giudicatrice potrà decidere di stabilire un punteggio minimo al di sotto del quale i candidati non entreranno a far parte della graduatoria di merito.

8. La Facoltà che ha richiesto il bando delibera la chiamata del vincitore che viene approvata dal Consiglio di Amministrazione.

Il contratto è stipulato entro il termine perentorio di novanta giorni dalla conclusione della procedura di selezione. In caso di mancata stipulazione del contratto, per i tre anni successivi l'Università non può bandire nuove procedure di selezione per il medesimo gruppo scientifico-disciplinare in relazione alla Facoltà interessata.

9. In caso di rinuncia del vincitore, la Facoltà formula una nuova deliberazione di chiamata sulla base della graduatoria di merito di cui al comma 7.

10. La predetta graduatoria di merito ha validità esclusivamente in caso di rinuncia alla chiamata da parte del vincitore ovvero per mancata assunzione in servizio dello stesso.

ART.7 Contenuto del bando di selezione

1. Il bando di selezione deve contenere:

- a) il regime di impegno (a tempo pieno o tempo definito);
- b) l'oggetto del contratto;
- c) l'eventuale indicazione dello specifico progetto/programma di ricerca nonché la durata dello stesso;
- d) la specificazione del gruppo scientifico-disciplinare e di un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;
- e) l'eventuale numero massimo di pubblicazioni, in ogni caso non inferiore a 12;
- f) l'eventuale prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza di una lingua straniera da sostenere contestualmente alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni;
- g) il trattamento giuridico, economico e previdenziale spettante al ricercatore a tempo determinato;

h) la struttura di afferenza. L'attività di ricerca e le eventuali funzioni assistenziali si svolgeranno in strutture convenzionate con l'Università Vita-Salute San Raffaele;

i) le modalità di selezione con indicazione dei requisiti per la partecipazione;

j) gli obiettivi di produttività scientifica e l'impegno didattico assegnati al ricercatore;

k) le modalità e i termini di trasmissione delle domande di partecipazione, dei titoli, delle pubblicazioni e dei documenti che dovranno essere presentati dai candidati.

Il bando prevedrà la trasmissione telematica delle candidature, dei titoli, dei documenti e delle pubblicazioni, con riserva di accettare l'invio in forma cartacea nel caso di comprovata impossibilità tecnica della trasmissione telematica.

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione non potrà essere inferiore a dieci e superiore a trenta giorni e decorre dal giorno successivo a quello della Gazzetta Ufficiale nella quale è stato pubblicato il bando o, qualora possibile, l'avviso. Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno lavorativo successivo. Non saranno prese in considerazione le domande di partecipazione, i titoli, i documenti e le pubblicazioni trasmessi oltre il termine stabilito dal bando.

ART.8 Requisiti di partecipazione alla procedura selettiva

1. Sono ammessi a partecipare alla selezione i candidati, italiani o stranieri, in possesso di uno dei seguenti requisiti:

- dottorato di ricerca o titolo equivalente, conseguito in Italia o all'estero;
- diploma di scuola di specializzazione medica per i settori interessati.

2. I requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti sia alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione sia all'atto della sottoscrizione del contratto di lavoro.

3. Non sono ammessi alle selezioni i professori universitari di prima e seconda fascia e i ricercatori già assunti a tempo indeterminato, ancorché cessati dal servizio nonché i soggetti che abbiano già usufruito, per almeno un triennio, dei contratti per ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3, della Legge 240/2010, come modificata dalla Legge 79/2022 (RTT).

4. Non possono partecipare al procedimento per la chiamata coloro i quali abbiano un grado di parentela, o affinità entro il quarto grado compreso, con un professore appartenente alla Facoltà che richiede la attivazione del posto o alla struttura che effettua la chiamata ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

5. L'esclusione dalla procedura di selezione è disposta con motivato Decreto del Rettore e notificata all'interessato.

ART.9 Commissione Giudicatrice

1. Per ogni procedura selettiva, con Decreto del Rettore, su proposta del Consiglio di Facoltà interessato, viene designata la Commissione Giudicatrice, composta da tre professori di prima e/o seconda fascia, appartenenti in maggioranza ad altri Atenei. Un docente delle suddette Commissioni Giudicatrici potrà essere eventualmente straniero.

In relazione alla composizione delle Commissioni, ove possibile, sarà rispettato il principio delle pari opportunità tra uomini e donne.

I docenti appartenenti ad università italiane, individuati tra i professori di I e/o II fascia dovranno appartenere al gruppo scientifico-disciplinare oggetto della selezione o a uno o più settori scientifico-

disciplinari oggetto della selezione. I docenti stranieri dovranno essere autorevoli docenti di università estere appartenenti ad un ruolo equivalente a quelli di I e/o II fascia.

La proposta da parte del Consiglio di Facoltà interessato avviene come segue:

- il Consiglio di Facoltà sceglie direttamente un commissario che può essere sia interno che esterno all'Ateneo e provvede al sorteggio dei restanti componenti, esterni all'Ateneo, all'interno di una rosa di cinque docenti, individuata dal medesimo Consiglio di Facoltà. Il Consiglio di Facoltà compila la lista degli estratti. In caso di dimissioni o rinuncia dei commissari sorteggiati i sostituti saranno individuati scorrendo la lista.

La proposta del Consiglio di Facoltà interessato dovrà essere effettuata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande da parte dei candidati.

Le Commissioni sono nominate con Decreto del Rettore e pubblicate sul sito web dell'Ateneo. Dalla data di pubblicazione decorre il termine di trenta giorni per l'eventuale riconsiderazione dei commissari da parte dei candidati; qualora tutti i candidati espressamente dichiarino che la Commissione Giudicatrice non è interessata da cause di riconsiderazione, il termine di cui sopra cessa di decorrere anche anticipatamente.

2. Per quanto concerne le Commissioni Giudicatrici si osservano le norme in materia di incompatibilità e conflitto di interessi.

Non possono far parte delle Commissioni Giudicatrici i Professori che:

- siano stati condannati, con sentenza anche non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (art. 35-bis, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165);
- ai sensi del comma 8 dell'articolo 6 della Legge 240/2010 abbiano riportato una valutazione negativa nelle attività indicate al comma 7 del medesimo articolo 6 della Legge 240/2010;
- siano in aspettativa, ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382;
- siano in aspettativa, ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2 della Legge 240/2010.

Esiste altresì un obbligo di astensione per i Professori che:

- si trovino in situazioni di incompatibilità con alcuno/a dei candidati e/o con gli altri componenti della Commissione Giudicatrice, così come previsto dagli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile (c.p.c.);
- abbiano con alcuno/a dei candidati o con gli altri componenti della Commissione Giudicatrice situazioni di parentela e affinità fino al IV grado, situazioni di coniugio, convivenza more uxorio e di commensalità abituale;
- abbiano rapporti di collaborazione con alcuno/a dei candidati che presentino caratteri di sistematicità, stabilità, continuità tali da dar luogo ad un vero e proprio sodalizio professionale. Prefigurano in ogni caso rapporti di collaborazione incompatibili: la circostanza per cui uno dei commissari sia coautore della quasi totalità delle pubblicazioni di un candidato e/o la comunione di interessi economici nascenti da una stabile collaborazione professionale.

A tal fine ogni Commissario, dopo la definizione dei criteri di valutazione e dopo aver preso visione dell'elenco dei candidati, deve autocertificare l'insussistenza di cause di incompatibilità e l'assenza di conflitto di interessi.

3. La Commissione dovrà concludere i propri lavori entro quattro mesi dall'emanazione del Decreto di nomina. Il Rettore può prorogare il termine di ulteriori due mesi per la conclusione della procedura per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal Presidente della Commissione. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi dopo la proroga, il Rettore, con provvedimento motivato, avvia le procedure per la

sostituzione dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo nel contempo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.

Fatto salvo quanto previsto al precedente articolo 6, la Commissione si riunisce presso l'Università Vita-Salute San Raffaele ovvero può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale; in tal ultimo caso, nei verbali delle sedute dovrà essere indicato il luogo da cui avviene la connessione di ciascun componente, lo strumento telematico utilizzato (telefono, fax, posta elettronica, teleconferenza in multiutenza, videoconferenza, ecc.), e gli estremi identificativi della connessione (indirizzo internet, di posta elettronica, di utenza telefonica). La Commissione che si riunisce presso un'altra sede, dovrà chiedere specifica autorizzazione al Rettore.

ART.10 Stipula del contratto individuale di lavoro

1. Al candidato vincitore, l'Università si riserva la possibilità di fare un'offerta contrattuale nella quale sarà precisato: la tipologia contrattuale (contratto "in tenure track" RTT), l'indicazione delle prestazioni richieste (impegno didattico e di ricerca) e il trattamento economico come disciplinato al successivo art. 13. Sarà altresì indicata la scadenza entro la quale il candidato vincitore dovrà comunicare la propria accettazione dell'offerta.
2. Nel caso di accettazione dell'offerta formulata, l'Università provvede a perfezionare il rapporto di lavoro mediante la stipula di un contratto di diritto privato da lavoro dipendente a tempo determinato della durata complessiva di sei anni, entro il termine previsto dall'art. 6, comma 8, del presente Regolamento.
3. I contratti possono prevedere il regime di tempo pieno o di tempo definito. Il ricercatore assunto con regime di tempo pieno può transitare, per gli anni accademici successivi a quello della presa di servizio, al regime a tempo definito, previa domanda da presentare al Rettore sei mesi prima dell'inizio dell'anno accademico dal quale far decorrere l'opzione e con obbligo di mantenere il regime prescelto per almeno un anno accademico.

ART.11 Durata del contratto

1. La durata dei contratti è sessennale.
Per quanto riguarda la disciplina in materia di congedo obbligatorio per maternità si applica l'articolo 24 comma 9 ter della Legge n. 240/2010.
2. I contratti non sono rinnovabili.

ART.12 Modalità di svolgimento del rapporto di lavoro

1. Ai fini della rendicontazione dei progetti di ricerca, la quantificazione delle attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, è almeno di 1.500 ore annue per i ricercatori a tempo pieno e di 750 ore annue per i ricercatori a tempo definito. I ricercatori articolano la prestazione lavorativa di concerto con il responsabile del progetto/programma di ricerca in relazione agli aspetti organizzativi propri di questi ultimi.
2. Il ricercatore a tempo determinato è sottoposto ai controlli sanitari previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 a carico dell'Ateneo.
3. Ai ricercatori a tempo determinato si applicano inoltre le disposizioni statutarie che disciplinano l'elettorato attivo e passivo negli organi accademici dei ricercatori universitari a seconda del regime di impegno.

ART.13 Trattamento economico

1. Il trattamento economico è indicato nel bando di selezione.
2. Il trattamento economico sarà definito rispettando il limite minimo di cui all'art. 24, comma 8, della Legge n. 240/2010.

ART.14 Regime delle incompatibilità e svolgimento di ulteriori incarichi

1. Il conferimento del contratto è incompatibile:

- con qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici o privati;
- con la titolarità di contratti di ricerca anche presso altre università o enti pubblici di ricerca;
- con le borse di dottorato e in generale con qualsiasi borsa di studio a qualunque titolo conferita da istituzioni nazionali o straniere, salvo il caso in cui questa sia finalizzata alla mobilità internazionale per motivi di ricerca.

Ai ricercatori a tempo determinato si applicano anche, ove compatibili, le disposizioni previste dal Regolamento in materia di incarichi esterni a professori e ricercatori dell'Università Vita-Salute San Raffaele.

2. Ai fini della durata del rapporto instaurato con il titolare del contratto, i periodi trascorsi in aspettativa per maternità, paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente non sono computati, su richiesta del titolare del contratto.

3. Per tutto il periodo di durata dei contratti di cui al presente articolo, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati, senza assegni né contribuzioni previdenziali, in aspettativa ovvero in posizione di fuori ruolo nei casi in cui tale posizione sia prevista dagli ordinamenti di appartenenza.

4. I contratti di cui al presente Regolamento non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli universitari.

5. L'espletamento dei contratti di cui al presente Regolamento costituisce titolo preferenziale nei concorsi per l'accesso alle pubbliche amministrazioni.

ART.15 Proprietà intellettuale

1. L'eventuale realizzazione di un'innovazione, suscettibile di brevettazione, realizzata dal personale di cui al presente Regolamento, nell'espletamento delle proprie mansioni, è disciplinata in conformità alla normativa vigente in materia.

PARTE SECONDA

CHIAMATA AI SENSI DELL'ART. 24 COMMI 5 E 6 DELLA LEGGE 240/2010, COME MODIFICATA DALLA LEGGE 79/2022

ART.16 Modalità di svolgimento della procedura

1. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, a partire dalla conclusione del terzo anno del contratto e per ciascuno dei successivi anni di titolarità del contratto di cui all'art. 4 del presente Regolamento, le Facoltà possono attivare, previa approvazione del Consiglio di Amministrazione, le procedure di valutazione, su istanza dell'interessato, del titolare del contratto che abbia conseguito l'abilitazione scientifica nazionale di cui all'art. 16 della Legge 240/2010, ai fini della chiamata nel ruolo di professore di II fascia.

2. La procedura valutativa è effettuata da una Commissione di almeno tre membri nominata dal Rettore, su designazione della Facoltà. Tale procedura prevede, in ogni caso, lo svolgimento di una prova didattica nell'ambito del gruppo scientifico-disciplinare di riferimento, previa formale convocazione del candidato.
3. La valutazione avviene sulla base dei criteri predeterminati dalla Commissione nel rispetto degli standard qualitativi di cui all'art. 24 comma 5 della Legge 240/2010. La Commissione stabilirà altresì le modalità di svolgimento e i criteri di valutazione della prova didattica.
4. Le modalità di funzionamento delle Commissioni sono le seguenti:
 - a) La Commissione individua al suo interno un Presidente e un Segretario verbalizzante.
 - b) Le Commissioni svolgono i lavori alla presenza di tutti i componenti e assumono le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta dei componenti.
 - c) Le Commissioni possono avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale.
5. Le Commissioni devono concludere i lavori entro 4 mesi dalla nomina. Il Rettore può prorogare il termine per la conclusione della procedura per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal Presidente della Commissione. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi dopo la proroga, il Rettore, con provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo nel contempo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.
6. Gli atti sono approvati con Decreto del Rettore entro trenta giorni dalla consegna agli uffici. Nel caso in cui il Rettore riscontri irregolarità nello svolgimento della procedura, invia con provvedimento motivato gli atti alla Commissione, assegnandole un termine per provvedere ad eventuali modifiche.
7. All'esito della procedura, la Facoltà propone al Consiglio di Amministrazione la chiamata del candidato selezionato. La delibera di proposta è adottata a maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia, seguendo l'ordine della graduatoria approvata dalla Commissione.
8. La nomina è disposta dal Rettore con proprio Decreto.
9. Ai sensi dell'art. 24 comma 6, per la chiamata in ruolo dei professori di prima e seconda fascia e ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l'Università, può essere utilizzata la procedura prevista dall'art. 24 comma 5 della Legge 240/2010. Tale procedura potrà essere adottata fino alla data consentita dalla normativa vigente.
10. Fino al 31/12/2026 su richiesta del ricercatore a tempo determinato di cui al presente regolamento è riconosciuto ai fini dell'inquadramento:
 - o un periodo di servizio pari a tre anni per chi è stato, per almeno tre anni, titolare di contratti da Ricercatore universitario ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera a), della Legge n. 240 del 2010 nella formulazione in vigore fino al 29 giugno 2022, data antecedente all'entrata in vigore della Legge n. 79/2022, di conversione del decreto-legge n. 36/2022. In questo caso, la valutazione per l'inquadramento nel ruolo dei Professori associati avviene non prima di 12 mesi dalla presa di servizio;
 - o un periodo di servizio pari a due anni per chi è stato, per almeno tre anni, titolare di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 22 della Legge n. 240/2010 nella formulazione in vigore fino al 29 giugno 2022, data antecedente all'entrata in vigore della Legge n. 79/2022, di conversione del decreto-legge n. 36/2022.

3 Entrata in vigore e norme transitorie

ART.17 Disposizioni transitorie

1. Le disposizioni della "Parte seconda – Chiamata ai sensi dell'art. 24 commi 5 e 6 della Legge 240/2010" del Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e di seconda fascia in attuazione della Legge 240/2010 di cui al Decreto Rettorale n. 8765 del 15 febbraio 2024 continuano ad applicarsi alle

richieste di valutazione dei ricercatori a tempo determinato “senior” ai fini dell’inquadramento a professore associato.

2. È abrogato il Regolamento di Ateneo per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24 della Legge n. 240/2010 come modificata dalla Legge n. 79/2022, approvato con Decreto Rettorale n. 8283 del 12 luglio 2023. Tuttavia, per le procedure bandite precedentemente all’entrata in vigore del presente regolamento continueranno ad applicarsi le disposizioni previste dal precedente regolamento, emanato con Decreto Rettorale n. 8283 del 12 luglio 2023 e dai relativi bandi di indizione delle procedure.

ART.18 Entrata in vigore e rinvio

1. Il presente Regolamento è emanato con Decreto del Rettore, pubblicato per via telematica sul sito dell’Ateneo.
2. Il Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello dell’emanazione del Decreto del Rettore.
3. In attesa dell’emanazione del decreto ministeriale contenente i gruppi scientifico-disciplinari, i bandi di selezione riporteranno i settori concorsuali.
4. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento trovano applicazione le vigenti disposizioni di Legge.

Emanato con Decreto Rettorale n. 8766 del 15 febbraio 2024 (in vigore dal 16 febbraio 2024)

